Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenze d'attività (DUVRI)

Appalto per l'affidamento del servizio di pulizie continuative e periodiche dei locali sede di uffici e/o di competenza comunale secondo i Criteri Ambientali Minimi per anni 3 – CIG Z162F588EC

Art. 1 – considerazioni generali

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Il presente documento DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini dell'appalto e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato XVIII del D. Lgs 50/2016.

L'appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Art. 2 – tipologia dei rischi interferenti considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal commit-

tente.

Art. 3 – individuazione e valutazione dei rischi da interferenza

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza.

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato Speciale d'appalto, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto dell'incolumità dei lavoratori, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

a) pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato, sversamenti accidentali

segnalazione con cartelli a cavalletto indicanti il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;

b) rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;

chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone o con minore affluenza di utenza;

c) inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;

chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore;

d) elettrocuzione;

utilizzo di componenti e apparecchi elettrici CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

e) incendio

La ditta dovrà prendere visione dei locali, dei percorsi di esodo e della localizzazione dei presidi di emergenza. È fatto divieto di fumare nei locali comunali.

f) rischio biologico SARS-CoV-2

Per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale:

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° e/o siano presenti sintomi di infezione delle vie respiratorie, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro;
- il personale dovrà indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) (mascherina FFP2 O FFP3, guanti monouso);
- Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti a cura del Fornitore come materiale potenzialmente infetto;
- il personale dovrà periodicamente igienizzare le mani;
- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti;
- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;
- gli orari di lavoro dovranno essere strutturati nelle ore con minore affollamento;
- dovrà essere garantito il distanziamento minimo di un metro fra personale e altre persone;
- Gli spostamenti all'interno dei locali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto del criterio di necessità;
- nel caso in cui nei locali comunali abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati, verranno applicate le misure di sicurezza di cui alla circolare 22/02/2020 del Ministero della Salute, sezione "Pulizia di ambienti non sanitari";

g) Misure generali di sicurezza

Obblighi e divieti a carico del personale della ditta affidataria:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte del personale;
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti presenti nei locali comunali per i quali non si sia stati espressamente autorizzati;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate se non specificatamente autorizzati;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente neces-

sario per l'esecuzione del servizio, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura della ditta e a tutela del personale dell'ente e di quello dell'aggiudicataria stessa;

- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del servizio, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale scolastico e di quello dell'aggiudicataria stessa;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa o per altre persone;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

L'appaltatore inoltre dovrà:

- prendere visione dei luoghi di lavoro prima dell'inizio del servizio;
- nominare un referente.

Art. 4 – Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza per complessivi € 1.045,04.

Art. 5 – Validità e revisione del DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a

revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata, per presa visione, all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

La ditta	Il Comune di Sedilo *Alfredo Mameli*
_____	_____